



Repubblica Italiana

Tribunale di Prato

In Nome del Popolo Italiano

il collegio nella seguente composizione:

dott. Michele Sirgiovanni

Presidente

dott. Costanza Comunale

Giudice relatore

dott. Giulia Simoni

Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. R.G. 2259/2021 tra le parti:

RICORRENTE

[REDACTED]

- difesa:

[REDACTED]

- domicilio:

presso il difensore

CONVENUTO

[REDACTED]

- difesa:

[REDACTED]

- domicilio:

presso i difensori

e con l'intervento del Pubblico Ministero

OGGETTO: Separazione giudiziale

Conclusioni delle parti

Per parte ricorrente: "CHIEDE all'Ill.mo Tribunale adito che sia dichiarata la separazione personale di coniugi, con addebito al sig. ██████████, alle seguenti condizioni, anche a parziale modifica dei provvedimenti assunti in via temporanea ed urgente con l'ordinanza ex art. 708 c.p.c., comma III:

□ I coniugi vivranno separati, portandosi reciproco rispetto;

□ Il figlio minore ██████████ sarà affidato ad entrambi i coniugi, con collocazione prevalente presso la madre. I figli maggiorenni, ██████████ continueranno ad abitare presso la madre;

□ La casa coniugale sarà assegnata alla ricorrente che la abiterà con i figli ██████████ non economicamente autosufficienti, e ██████████

□ Il sig. ██████████ corrisponderà, a mezzo bonifico bancario sul conto della sig.ra ██████████ entro il 15 di ogni mese, la somma a titolo di mantenimento dei tre figli complessivamente pari ad Euro 500,00 (ossia Euro 200,00 per ██████████ Euro 100,00 per ██████████, soggetta a rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT, ed il sig. ██████████ pagherà altresì la rata del mutuo della casa familiare, nonché la rata di finanziamento ed il premio assicurativo, tutti versati a BNL e già intestati al medesimo;

□ In ogni caso, le spese straordinarie saranno ripartite, quanto alla percentuale, tra i due coniugi nella misura dell'80% a carico del ██████████ e del 20% a carico della ██████████ ed individuate e regolamentate come nel protocollo famiglia del Tribunale di Prato;

□ Gli assegni familiari (o comunque il nuovo assegno unico) dovranno essere percepiti dalla sig.ra ██████████ in qualità di genitore collocatario, oppure versati alla medesima se percepiti in busta dal sig. ██████████ entro e non oltre il 15 di ogni mese assieme all'assegno di mantenimento;

□ Quanto alle frequentazioni col genitore non collocatario, il figlio ██████████ trascorrerà un weekend con la madre ed un weekend con il padre, in maniera alternata;

□ Il sig. Piscitelli, nei weekend in cui vedrà il figlio andrà a prenderlo il sabato mattina presso l'abitazione familiare e lo terrà fino al lunedì mattina, quando lo porterà direttamente a scuola;

□ Nelle settimane in cui il sig. ██████████ e nel weekend, egli lo vedrà durante la settimana prendendolo il mercoledì pomeriggio, fino a dopo cena. Invece, nelle settimane in cui starà con la madre nel weekend, il padre lo terrà con sé dal mercoledì pomeriggio sino al giovedì dopo cena, salvo ogni diverso accordo tra i genitori;

Nel mese di agosto [redacted] starà 15 giorni consecutivi con la madre ed i successivi con il padre, alternativamente. I dettagli della presente assegnazione dovranno essere concordati tra le parti entro e non oltre il 30 aprile di ogni anno;

□ Quanto alle festività religiose [redacted] trascorrerà ogni anno il Natale con un genitore e l'ultimo dell'anno con l'altro; la Pasqua ed il Lunedì dell'Angelo starà ad anni alterni con il padre e con la madre. Fatta salva ogni eventuale differente richiesta del figlio;

□ Con riserva di domandare, in apposito separato giudizio, il risarcimento dei danni patiti e patienti dalla sig.ra [redacted] conseguenti alla violazione dell'obbligo di fedeltà da parte del Piscitelli, previo addebito della separazione a quest'ultimo;

□ Il tutto con vittoria di spese e competenze del presente giudizio".

Per parte convenuta: "- dichiarare la separazione personale dei coniugi ai sensi dell'art. 709 bis c.p.c.;

- pronunciare l'addebito della separazione alla Sig.ra [redacted] per grave violazione dei doveri di assistenza morale e materiale, e, comunque, per tutti i motivi esposti negli atti difensivi di parte convenuta;

- confermare l'assegnazione della casa coniugale alla Sig.ra [redacted] la quale sosterrà le spese relative alle utenze (acqua, luce, gas, linea telefonica, linea internet), oltre alle spese condominiali;

- confermare l'affido congiunto ad entrambi i genitori del figlio minore [redacted] con collocazione prevalente presso la madre; i genitori provvederanno direttamente, nei periodi di permanenza con i figli, alle necessità quotidiane del minore;

- stanti i fatti sopravvenuti meglio documentati in atti, disporre che il sig. [redacted] contribuisca al mantenimento del solo figlio [redacted] (minorenne) mediante il pagamento di euro 180,00 mensili, ovvero, in subordine, disporre che il convenuto contribuisca al mantenimento in favore dei figli mediante il pagamento di una somma che sarà ritenuta congrua alla luce dell'attuale situazione patrimoniale del Sig. [redacted]

- in punto regime di frequentazione tra il genitore non collocatario ed il figlio minore [redacted], regolamentare i rapporti come segue:

a) Davide trascorrerà ogni weekend con entrambi i genitori, ed in particolare, la giornata del sabato con uno e la domenica con l'altro, a fine settimana alterni, pernottando presso il genitore con il quale trascorrerà la singola giornata del sabato o della domenica, il quale si curerà anche di riaccompagnarlo presso l'abitazione dell'altro genitore la domenica mattina se il figlio ha trascorso con lui/lei il giorno del sabato, mentre, si curerà di riaccompagnarlo direttamente a scuola il lunedì mattina se il figlio ha trascorso con lui/lei il giorno della domenica;

b) durante la settimana, [REDACTED] starà con il padre nella giornata del mercoledì ed ivi pernoverà sino al giovedì mattina, quando il medesimo lo riaccompagnerà a scuola; c) nel mese di agosto il figlio [REDACTED] trascorrerà 15 giorni consecutivi con la madre ed i successivi 15 con il padre, alternativamente, previo accordo scritto sui dettagli entro il 31 maggio di ogni anno; d) quanto alle festività religiose, [REDACTED] trascorrerà ogni anno il Natale con un genitore e l'ultimo dell'anno con l'altro, il giorno di Pasqua con un genitore ed il Lunedì dell'Angelo con l'altro, alternativamente; e) i figli maggiorenni [REDACTED] e [REDACTED] potranno concordare in piena libertà il diritto di frequentazione e visita con il padre.

Il tutto salvo ogni diverso accordo tra i genitori, da concordarsi tempestivamente; 6) confermare la ripartizione tra i coniugi delle spese straordinarie nell'interesse dei figli nella misura del 50%, come da ordinanza presidenziale;

In via istruttoria, si insiste per l'ammissione dei mezzi istruttori richiesti in memoria ex art. 183 VI co n. 2 c.p.c. e non ammessi, opponendosi, sin d'ora, alla richiesta avversaria di ammissione dei mezzi istruttori dalla stessa richiesti e non ammessi, e ciò per i motivi meglio descritti in memoria ex art. 183 VI co n. 3 c.p.c.

Con riserva di agire in separato procedimento per il risarcimento di tutti i danni subiti dal sig. [REDACTED] in conseguenza delle condotte contrarie ai doveri coniugali, alcune delle quali di rilevanza anche penale, tenute dalla sig.ra [REDACTED] per le motivazioni sopra esposte, previo addebito della separazione a quest'ultima.

Con vittoria di spese ed onorari di causa".

Per il Pubblico Ministero: "Visto, conclude per l'accoglimento della richiesta nei termini indicati dal Giudice."

Fatto e diritto

Con ricorso depositato in data 03.09.2021 e ritualmente notificato, [REDACTED] ha chiesto all'intestato Tribunale di dichiarare la separazione personale dal coniuge [REDACTED]lli, sposato con rito concordatario, in regime di comunione legale dei beni, a [REDACTED], trascritto nei registri dello Stato Civile del predetto Comune, specificamente nel registro Atti di Matrimonio dell'anno 1997, Parte II, Serie A, atto n. 67.

A sostegno del ricorso, la ricorrente ha dedotto: (1) che dal matrimonio sono nati tre figli: [REDACTED] quest'ultimo ancora minorenne; (2) che i coniugi, a partire dall'anno 2004, hanno stabilito la propria residenza coniugale in Prato, via Tirso n. 15, presso un immobile

acquistato da entrambi i coniugi in regime di comunione legale dei beni mediante accensione di un mutuo ipotecario da parte del [REDACTED] presso la Banca Unicredit S.p.a., per un capitale di € 145.000,00; (3) che la ricorrente ha prestato fidejussione specifica per capitale, interessi e spese; (4) che, nel settembre 2020, il Piscitelli ha provveduto ad effettuare con la Banca BNL un'operazione di surroga del mutuo ipotecario acceso precedentemente con la banca Unicredit S.p.a., in conseguenza della quale il capitale residuo di € 85.541,64 è stato rifinanziato in 15 anni, con rata mensile di € 523,00; (5) che il marito ha contestualmente acceso un ulteriore mutuo con la BNL per complessivi € 56.134,80 di capitale, con ammortamento in 180 rate per 15 anni, in luogo di precedenti finanziamenti accessi con la banca Credem e con la Deutsche Bank S.p.a. per far fronte alle spese legate all'arredo della casa; (6) che la ricorrente è centralinista di call center assunta con contratto a tempo indeterminato part-time presso la System House S.r.l. e percepisce un reddito mensile netto di circa € 800,00; (7) che il [REDACTED] lavora come guardia giurata presso la Sicuritalia IVRI S.p.a. e percepisce una retribuzione mensile netta di circa € 1.800,00, oltre tredicesima e quattordicesima mensilità (lo stipendio a volte è più alto, infatti nel mese di febbraio 2021 ha percepito una busta paga di € 2.324,00); (8) che i coniugi hanno tre conti correnti cointestati (uno acceso presso la BNL, uno presso la banca Credem e un altro presso Unicredit S.p.a.); (9) che il Piscitelli ha, altresì, un conto corrente personale acceso presso la banca Intesa SanPaolo S.p.a. ed un conto corrente postale, sul quale dovrebbe essere attualmente accreditato il suo stipendio; (10) che la ricorrente ha, da poco, attivato una carta post pay Evolution sulla quale è accreditato attualmente il proprio stipendio; (11) che il [REDACTED] nel mese di aprile 2021, ha acceso un ulteriore finanziamento con la Agos Ducato per € 20.000,00 di capitale per l'acquisto della seconda autovettura Dacia Duster, mentre la ricorrente ha attualmente in uso, insieme al figlio [REDACTED], l'automobile Fiat Tipo dell'anno 1993; (12) che anche la suddetta autovettura Dacia Duster è stata acquistata in costanza di matrimonio e, pertanto, è soggetta anch'essa al regime della comunione legale dei beni; (13) che la ricorrente, all'inizio dell'anno 2021, ha scoperto che il marito stava intrattenendo una relazione extraconiugale con un'altra donna, di nome [REDACTED] presumibilmente conosciuta nel mese di Settembre 2020 in occasione delle elezioni regionali Toscana ed ha quindi deciso di avviare le pratiche per la separazione informandone il coniuge, il quale ha cominciato ad assumere un atteggiamento oppressivo e provocatorio nei riguardi della moglie, arrivando anche a minacciarla.

Pertanto, [REDACTED] ha chiesto che il Tribunale di Prato pronunciasse la separazione dal marito [REDACTED] chiedendo, quali provvedimenti accessori: a) l'affidamento condiviso dei minori [REDACTED] ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre; b) l'assegnazione della casa coniugale, quale genitore collocatario della prole; c) la determinazione di un assegno di mantenimento della prole, a carico del padre, per complessivi € 500,00 mensili, oltre all'80% delle spese straordinarie; d) la percezione per l'intero dell'importo degli assegni familiari in favore dei figli, in qualità di genitore collocatario degli stessi; e) l'obbligo a carico del Piscitelli di pagare la rata del mutuo della casa familiare, nonché la rata di finanziamento ed il premio assicurativo, tutti versati a BNL e già intestati al medesimo; f) determinare il diritto di visita del padre secondo le modalità indicate nel ricorso introdotto; g) l'addebito della separazione a carico del marito, con riserva di azionare un separato giudizio al fine di ottenere il risarcimento dei danni patiti e patendi dalla [REDACTED]

Con comparsa di costituzione e risposta, si è costituito in giudizio [REDACTED], il quale si è associato alla domanda di separazione personale *ex adverso* avanzata, contestando nel merito la ricostruzione della vicenda familiare esposta dalla ricorrente ed ogni altra domanda accessoria da questa avanzata.

Nello specifico, il convenuto ha dedotto: che la ricostruzione economico-reddituale delle parti resa dalla ricorrente è parzialmente inesatta, in quanto la [REDACTED] percepisce una retribuzione netta mensile di € 850,00 (a cui andrà ad aggiungersi lo scatto di anzianità a partire dal mese di Novembre 2021), mentre il [REDACTED] percepisce un reddito mensile di € 1.600,00; che il medesimo, al fine di soddisfare le richieste esigenti della moglie, ha acceso vari finanziamenti, peraltro in totale accordo con la medesima; che il convenuto, sempre per andare incontro alla volontà della moglie e dei figli, si è fatto carico di tutte le spese ordinarie e straordinarie, quali, ad esempio, quelle relative alle utenze, al condominio, alla telefonia, all'università di [REDACTED] e alle vacanze estive dei figli; che la moglie non ha adempiuto agli obblighi coniugali di assistenza morale e materiale in favore del coniuge e la reale causa della crisi deve essere imputata proprio alla condotta tenuta dalla [REDACTED] a far data dall'anno 2017; che la [REDACTED] ha cominciato a manifestare grande insofferenza nei confronti del marito e totale disinteresse ad intrattenere con quest'ultimo rapporti intimi, evidenziando di non avere più alcun desiderio sessuale nei suoi riguardi; che la [REDACTED], appresa la volontà del marito di porre fine al matrimonio, ha cominciato ad assumere una

condotta ossessiva nei suoi riguardi, essendo convinta della condotta fedifraga tenuta dal marito con altre donne; che, dunque, dal mese di aprile 2021 e fino all'uscita del medesimo dalla casa coniugale, il resistente, durante i pasti, veniva quotidianamente allontanato da casa; che il [REDACTED] non ha mai intrattenuto alcuna relazione extraconiugale con la sig.ra [REDACTED] essendo questa solo un'amica alla quale ha chiesto aiuto quando veniva cacciato da casa dalla moglie, che si rifiutava di cucinare per lui sia a pranzo che a cena; che il convenuto disconosce formalmente la riferibilità a se stesso e la paternità della produzione documentale fotografica allegata dalla moglie a sostegno delle proprie asserzioni circa la condotta fedifraga tenuta dal marito, trattandosi, altresì, di fotografie decontestualizzate e prive di riferimenti probatori; che il convenuto, altresì, disconosce formalmente la paternità in capo allo stesso della lettera sub produzione documentale n. 16 avversaria, mai scritta da lui, nonché della foto *ex adverso* prodotta sub documento n. 19, non avendola mai scattata; che il [REDACTED] contesta, inoltre, il contenuto della relazione investigativa prodotta da controparte sub documento n. 23, peraltro priva di sottoscrizione e non corroborata da idoneo materiale fotografico; che, in data 09.08.2021, il [REDACTED] ha presentato una querela nella quale ha lamentato di aver subito maltrattamenti da parte della [REDACTED] nel periodo giugno/agosto 2021, anche alla presenza dei figli; che, in data 02.09.2021, il [REDACTED] ha sporto una seconda querela nei confronti della moglie, la quale avrebbe aggredito sia verbalmente che fisicamente il marito, lanciandogli contro utensili da cucina e colpendolo in testa con uno di essi, causandogli una ferita in regione frontale con prognosi di giorni 3; che la [REDACTED] ha tenuto più volte condotte aggressive nei riguardi del marito alla presenza dei figli, coinvolgendoli nelle loro dinamiche di coppia e costringendoli a registrare le telefonate del padre; che il [REDACTED] ha tuttora un buon rapporto con i propri figli, come risulta dalla documentazione fotografica e audio prodotta (cfr. docc. 12, 13 e 14 comparsa); che il [REDACTED] potrà provvedere al mantenimento economico dei figli mediante il pagamento delle rate del mutuo contratto per l'acquisto della casa familiare, nonché mediante il pagamento del premio assicurativo per un totale di circa € 625,00 mensili, oltre che mediante versamento della somma percepita a titolo di assegni familiari per € 100,00 mensili; che il convenuto, in seguito all'abbandono della casa coniugale, definitivamente occorso nel mese di Novembre 2021, ha stipulato un contratto di locazione di un monolocale situato a Prato, per un canone mensile di € 550,00; che, dunque, a fronte delle spese che il [REDACTED] sarà chiamato a sostenere, quest'ultimo potrà godere di un reddito netto

dell'assicurazione ad essa connessi, oltre al 50% delle spese straordinarie rese necessarie secondo il Protocollo d'Intesa n. 468/2019 adottato dal Tribunale di Prato.

Nominato il Giudice Istruttore per il prosieguo della causa, le parti si sono tempestivamente costituite nel giudizio di merito e parte convenuta ha chiesto la modifica parziale dell'ordinanza presidenziale emessa in data 17.01.2022.

Con ordinanza del 17.05.2022, il G.I., a parziale modifica dell'ordinanza presidenziale, ha disposto che il [REDACTED] contribuisse al mantenimento dei figli versando la somma di € 410,00 mensili (euro 50,00 per il figlio [REDACTED] euro 180,00 per il figlio [REDACTED] ed euro 180,00 per il figlio [REDACTED]), alla ricorrente entro il 15 di ogni mese, somma che sarà annualmente rivalutata secondo gli indici ISTAT; ha altresì disposto che il padre potesse vedere e tenere con sé il figlio minore secondo le modalità concordate di volta in volta con la madre e comunque: due pomeriggi a settimana, martedì e giovedì, dall'uscita di scuola alle ore 21.00; un fine settimana ogni quindici giorni, dal sabato mattina alle ore 10.00 fino al lunedì mattina quando lo riaccompagnerà a scuola ed ha confermato per il resto le prescrizioni rese nell'ordinanza presidenziale.

Parte convenuta ha poi demandato la modifica parziale dell'ordinanza resa dal G.I. in data 17.05.2022, in tesi, disponendo che il versamento dell'assegno di mantenimento da parte del [REDACTED] in favore dei figli avvenga mediante il pagamento della rata mensile del mutuo gravante sulla casa familiare pari ad € 524,00 e, in subordine, disponendo una rideterminazione dell'assegno di mantenimento ordinario in favore dei figli nell'importo che sarà ritenuto congruo, alla luce della circostanza sopravvenuta del rigetto della Banca della richiesta di sospensione del pagamento del mutuo e dei finanziamenti da parte del [REDACTED]

Il G.I., con ordinanza ex art. 184 c.p.c. del 22.12.2022, ha rigettato la richiesta di modifica avanzata da parte resistente non sussistendone i presupposti.

La causa è stata istruita mediante produzione documentale attestante la condizione economica e reddituale delle parti, escussione testimoniale limitatamente ai capitoli ammessi con ordinanza del 22.12.2022 ed audizione del minore [REDACTED]

Medio tempore, parte convenuta ha nuovamente depositato istanza per la modifica e/o revoca dell'ordinanza assunta dal G.I. in data 17.05.2022, demandando, in tesi, che il medesimo provvedesse al versamento dell'assegno di mantenimento in favore del solo figlio minore [REDACTED] mediante la corresponsione di Euro 180,00 mensili; in subordine, la rideterminazione dell'assegno di mantenimento ordinario in favore dei figli in un diverso minor ammontare rispetto a quello attualmente stabilito, che fosse ritenuto

congruo alla luce della circostanze sopravvenute inerenti all'aumento del reddito percepito per l'attività lavorativa di promoter svolta dalla [REDACTED], oltre che dell'attività lavorativa svolta dai figli [REDACTED]

Il G.I., con ordinanza del 07.06.2023, ha rigettato nel merito l'istanza sopra svolta dal Piscitelli poiché le circostanze addotte a sostegno della medesima non erano idonee a ritenere che il figlio [REDACTED] avesse raggiunto l'indipendenza economica, né a fondare una riduzione dell'assegno di mantenimento che il padre è tenuto a versare per il medesimo alla luce del suo tenore (€ 180,00 mensili).

All'udienza del 06.12.2023, la sola parte ricorrente presente ha precisato le conclusioni, in via istruttoria, come da memoria ex art. 183, comma 6, n. 2-3, c.p.c. e, nel merito, come da memoria integrativa. Il G.I. ha, dunque, riservato la causa al Collegio per la decisione, concedendo alle parti i termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, previa trasmissione degli atti al Pubblico Ministero per le proprie conclusioni.

Nulla ha opposto il Pubblico Ministero.

Pronuncia di separazione - Sussistono tutti i presupposti legali e fattuali per pronunciare sentenza di separazione tra i coniugi tenuto conto di quanto emerso nel corso del presente giudizio. Si osserva, peraltro, che il permanere ininterrotto della separazione e la prosecuzione del presente giudizio sono di per sé evidenti manifestazioni del venir meno della comunione materiale e spirituale tra le parti, dell'irrevocabile intenzione di sciogliere il vincolo matrimoniale e dell'impossibilità di ricostituire il nucleo familiare. Di conseguenza, la domanda di separazione di cui al ricorso deve essere accolta.

Domanda di addebito - Entrambe le parti hanno proposto domanda di addebito per colpa della separazione. In particolare, la ricorrente ha allegato che la crisi coniugale è sorta a seguito della sua scoperta di tradimento da parte del coniuge all'inizio dell'anno 2021; al contrario, il convenuto, contestando tale ricostruzione, ha allegato che la crisi coniugale è sorta ben anni prima a causa del rifiuto della moglie ad intrattenere rapporti intimi con il medesimo.

Come noto, secondo l'orientamento costante della giurisprudenza di legittimità "la dichiarazione di addebito della separazione implica la prova che irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi, ovvero sia che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità della ulteriore

convivenza; pertanto, in caso di mancato raggiungimento della prova in relazione al fatto che il comportamento contrario ai predetti doveri tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa efficiente del fallimento della convivenza, legittimamente viene pronunciata la separazione senza addebito." (cfr., da ultimo, Cass. Ordinanza 40795/21).

Ebbene, nel caso in esame devono respingersi entrambe le domande di addebito formulate dalle parti.

In particolare, la domanda formulata da parte convenuta non ha trovato alcun riscontro a livello probatorio, poiché l'unica teste escussa sul punto, sorella del Piscitelli, è risultata completamente inattendibile e priva di oggettività nel rispondere alle domande formulate dal giudice istruttore, proferendo anche insulti nei confronti della Barbella, presente all'udienza di escussione (cfr. verbale udienza del 17.5.2023).

Peraltro, appare poco credibile che il ██████ durante le telefonate intercorse con la sorella, che vive in Campania, riferisse alla stessa dettagli così intimi del matrimonio.

Del pari, neppure la domanda di addebito formulata da parte ricorrente può essere accolta. Se è pur vero che vi è prova in atti che il ██████ intrattenesse una relazione extraconiugale non può affermarsi il raggiungimento della prova del nesso causale tra tale tradimento e l'inizio della crisi coniugale. Le testimonianze assunte sul punto riportano tutte circostanze apprese *de relato*, riferite, pertanto, dalla ricorrente ad amiche o alla sorella e la relazione investigativa in atti è del giugno 2021, un mese successivo, quindi, al momento in cui la ██████ inoltra comunicazione stragiudiziale al marito informandolo della sua intenzione di separarsi. Neppure l'altra teste di parte ricorrente, escussa sul punto in data 8.3.2023, ha saputo confermare le allegazioni della ██████ posto che le circostanze apprese prima del maggio 2021 sono state apprese soltanto perché riferite dalla ricorrente medesima.

Affidamento, collocamento e diritto di visita del minore - Il Tribunale, all'esito del giudizio, ritiene che non vi siano ragioni per derogare alla regola dettata dal legislatore e prevedere, pertanto, l'affidamento del figlio minore ██████ ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre, come richiesto da entrambe le parti. Con riferimento al diritto di visita, in assenza di riferite criticità, occorre confermare quello attualmente in essere, come peraltro riferito dal minore in sede di audizione, il quale ha dichiarato che l'attuale regime è per il medesimo adeguato auspicando in futuro la possibilità di svolgere attività più divertenti e coinvolgenti quando è con il padre.

Assegnazione casa familiare - La casa familiare dovrà essere assegnata alla ricorrente la quale vi abiterà unitamente ai figli.

Mantenimento della prole - Sulla base della disciplina dettata dal combinato disposto degli artt. 147 e 337 ter c.c. si evince l'obbligo da parte dei genitori, sia in costanza di matrimonio, sia in sede di separazione o divorzio, di mantenere, istruire ed educare i figli, provvedendo al mantenimento degli stessi, in misura proporzionale al proprio reddito, considerando "1) le attuali esigenze del figlio, 2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori, 3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore, 4) le risorse economiche di entrambi i genitori, 5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore". Tale obbligo sussiste per il solo fatto di aver generato i figli e prescinde da qualsiasi domanda.

Ebbene, nel caso in esame, risulta che parte ricorrente abbia redditi da lavoro, percepisca interamente l'assegno unico relativo ai figli, pari circa ad euro 300,00, abita l'abitazione ex familiare di proprietà al 50% con parte convenuta, gravata da mutuo al momento non onerato.

Dall'altro lato, parte convenuta risulta attualmente disoccupato ma non avendo assolto integralmente all'ordine del giudice di depositare gli estratti conto del proprio conto corrente non sappiamo con certezza quali siano le sue risorse economiche effettive, né come abbia impiegato il denaro ricevuto all'esito del giudizio di diritto di lavoro azionato.

Occorre, tuttavia, considerare che in virtù dell'obbligo legislativo sopra richiamato, tenuto conto che nessuno dei tre figli può dirsi effettivamente economicamente autosufficiente, il padre dovrà essere tenuto a corrispondere alla madre, entro il giorno 10 di ogni mese l'importo di euro 500,00 (di cui euro 200,00 per i figli [redacted] e euro 100,00 per il primogenito, [redacted]). Tale somma sarà soggetta a rivalutazione ISTAT annuale.

Le spese straordinarie dovranno essere ripartite al 50% tra i genitori secondo lo schema di cui al dispositivo.

Spese di lite - Alla luce dell'esito del giudizio si ritiene congruo disporre l'integrale compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale di Prato, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione respinta, così provvede:

- dichiara la separazione personale tra [redacted] e [redacted], sposati con rito concordatario a Napoli, in data 14.6.1997, trascritto nei registri

dello Stato civile di detto Comune, nel registro atti di Matrimonio dell'anno 1997, Parte II, Serie A, atto n. 67;

- respinge le domande di addebito formulate da entrambe le parti;
- dispone l'affidamento condiviso del figlio minore [REDACTED] con collocamento prevalente presso la madre;
- assegna la casa familiare ad [REDACTED] la quale vi abiterà unitamente ai figli;
- dispone che il padre possa vedere [REDACTED] secondo le modalità concordate di volta in volta con la madre e comunque due pomeriggi a settimana, martedì e giovedì, dall'uscita della scuola sino alle ore 21.00, un weekend ogni 15 giorni, dal sabato mattina alle ore 10.00 fino al lunedì mattina quando lo riaccompagnerà a scuola; una settimana durante le vacanze Natalizie (avendo cura di alternare di anno in anno Natale e Capodanno), tre giorni durante le vacanze Pasquali, almeno quindici giorni, anche non consecutivi, durante le vacanze estive concordati con la madre entro il 30 maggio di ogni anno;
- pone a carico di [REDACTED] l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli versando alla madre, entro il giorno 10 di ogni mese, la somma di euro 500,00, (200,00 euro per [REDACTED] 200,00 euro per [REDACTED] 100,00 euro per [REDACTED] somma annualmente rivalutabile secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie così articolate:
 - a) sono da ritenersi ricomprese nell'assegno mensile di mantenimento ordinario le spese per vitto, abbigliamento, contributo per spese dell'abitazione (comprese le utenze), materiale scolastico di cancelleria, mensa, medicinali da banco (comprensivi anche di antibiotici, antipiretici e comunque di medicinali necessari alla cura di patologie ordinarie e/o stagionali), spese di trasporto urbano (tessera autobus e metro), carburante, ricarica cellulare, parrucchiere;
 - b) rientrano nelle spese straordinarie subordinate al consenso di entrambi i genitori: iscrizioni e rette di scuole private, iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiate (ove fuori sede), di università pubbliche e private, ripetizioni; frequenza del conservatorio o scuole formative; master e specializzazioni post universitari; viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, pre-scuola, doposcuola e servizio di baby sitting; corsi di lingua o attività artistiche (musica, disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto

e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (mini car, macchina, motorino, moto); conseguimento della patente presso autoscuola private, trattamenti estetici, spese per la cura di animali domestici (se prima della separazione non erano sostenute), uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero; attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica; spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia; organizzazione di ricevimenti, celebrazione e festeggiamenti dedicati ai figli;

c) rientrano tra le spese straordinarie per le quali non è richiesta la previa concertazione: iscrizioni e rette scuole pubbliche, libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato; spese protesiche; spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto, spese per la cura di animali domestici (già presenti prima della separazione);

d) il genitore che ha anticipato la spesa di natura straordinaria (concordata o meno) avrà diritto di essere rimborsato, per la quota ad esso spettante, previa esibizione della relativa documentazione giustificativa;

- compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio.
- ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Napoli di procedere all'annotazione della presente sentenza trasmessa a cura della Cancelleria ed alle ulteriori incombenze di legge ai sensi del R.D. 9.7.1939/1238.

Così deciso in Prato, nella camera di consiglio del 10.4.2024

Il Presidente
dott. Michele Sirgiovanni

il giudice est.
dr.ssa Costanza Comunale